

Natura delle cose è ciò come esse effettivamente nascono: Emilio Betti e il problema della storia in Vico (III)*

di

Francesco Cerrone**

Sommario: 1. *Ius strictum, aequitas naturalis, aequitas civilis. La storicità come dimensione essenziale dell'analisi vichiana.* – 2. *Aequitas civilis e classe dirigente: il ruolo della prudentia nella ragion di Stato.* – 3. *Conflitto sociale e dialettica fra le equità nel Diritto universale.* – 4. *Età, lingue, giurisprudenze: equità naturale ed equità civile nella Scienza nuova.*

1. *Ius strictum, aequitas naturalis, aequitas civilis. La storicità come dimensione essenziale dell'analisi vichiana.* – Prima di tornare ai testi vichiani è opportuno forse aggiungere qualcosa a proposito della asserita inidoneità della trattazione storica di Vico ad essere ridotta in uno schema. Non si intende con questo negare che Vico si avvalga di strutture tipiche nella sua indagine, e abbiamo visto come proprio Emilio Betti avesse insistito su questo aspetto, affermando che Vico non si interessa all'elemento individuale che è nella storia ma alla struttura tipica che dalla storia medesima si può ricavare¹. Se Betti, come sappiamo, aveva inteso questi aspetti storici tipici come normalità di sviluppo solo tendenziali e non come leggi ferree, simili a quelle che regolano il mondo della natura, non era mancato chi aveva, anche in polemica con la lettura ermeneutica di Betti, sostenuto che tutta la storia romana di Vico si regge come processo storico evolutivo e, ancor più, che “Vico

* Le precedenti due sezioni di questo saggio sono state pubblicate nei numeri 2 e 3 del 2021 di questa *Rivista*.

** Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia

¹ V. *supra*, § 1.

concepisce la evoluzione come un processo rettilineo, e costante, nell'ambito di ogni singolo ciclo"².

Ora, come tutti sappiamo, ci sono tanti Vico³ quanti sono coloro che l'hanno letto, sforzandosi di cogliere i tratti del suo pensiero, il che vale per Vico forse più che per altri pensatori. E forse c'è del vero in questo Vico tutto preso in un'idea rettilinea della evoluzione, come ce ne sarà nel Vico crociano della filosofia dello spirito, o in quello di Gentile, "prestato all'attualismo"⁴, e così via. Ma se è parso qui verosimile ritenere, con Emilio Betti, che Vico si interessi molto al tipico e che metta a punto normalità di sviluppo, benché tendenziali e non rigide, per leggere le vicende umane nella storia, vorremmo anche porre l'accento sul fatto che il tipico, in Vico, appare come segno, evidenza della formazione di un uso, costume, tendenza, di una regola o di un modo di vedere le cose. Il segno, però, può cambiare verso, trasformarsi profondamente nei suoi significati, assumere, in contesti storici mutati, un senso diverso. E potremmo aggiungere che questo affiorare di un mutamento del significato di istituti o concetti, nella storia di Vico, è elemento decisivo per qualificare la stessa ricorrenza del tipico: com'è stato finemente notato, "il 'tipico' di cui lo storico va in cerca, e nel determinare il quale può meglio far prova del suo senso della 'storicità', è anzitutto il differenziale, ciò che serve a contraddistinguere gli uni rispetto agli altri uomini, popoli, epoche, istituzioni"⁵.

² S. MAZZARINO, *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, 1971, p. 13, ma v. anche pp. 21 e 73: "il metodo vichiano di ricerca va sempre più verso una rigida applicazione dell'idea che la storia procede di grado in grado, come seguendo una linea retta, 'secondo la serie degli umani disidèri'; nella fase più matura del suo pensiero, egli ha cancellato tutto ciò che potesse turbare lo svolgimento rettilineo dell'evoluzione...è qui la sua importanza – e anche, naturalmente, la sua debolezza".

³ V. G. CRIFO', *Il Vico di Alessandro Giuliani*, in *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano, 2012, p. 131.

⁴ Ancora G. CRIFO', *op.loc.ult.cit.*

⁵ E. DE MICHELIS, *Il problema delle scienze storiche*, Torino, 1915, p. 103, che accosta senso della storicità e senso dell'individualità, della "tipicità individuale, la quale fu quello che fu in quel dato momento, e non era mai stata tale per l'innanzi, né più si riprodusse la medesima in séguito". Concorde lo stesso E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., I, p. 445, n. 12. Questa concordanza di vedute mi pare derivi dalla stessa concezione bettiana dell'interpretazione come compito mai finito, aperto sempre a nuove acquisizioni. E' proprio da questa apertura che possono essere riaffermati i diritti dell'individuale, della variabile singolarità dell'evento storico, nei confronti delle visioni sistematiche, concettuali, che, leggendo Vico, Betti accredita, promuovendo un accostamento del filosofo napoletano allo storicismo tedesco contemporaneo, ed in particolare a Max Weber (v. *supra*, § 1).

Possiamo allora tornare a Vico con il proposito di mostrare come questo avvenga, seguendo ancora alcune tracce, legate all'esperienza giuridica, emerse nel *De Ratione*, e poi dirigendoci anche verso il *Diritto universale e la Scienza nuova*.

Avevamo lasciato la prolusione vichiana alle prese con la repubblica romana e con il suo ordine giuridico, notando come, nonostante la sua rigidità, esso fosse tuttavia in grado di rinnovarsi ed aprirsi alle esigenze di tutela di interessi pubblici senza però sacrificare la sacralità delle leggi. Potremmo notare, nel profilo che Vico ci offre di quell'ordine, una sua vocazione per il lato pubblico, orientato alla conservazione, alla *salus rei publicae*, che implica la salvaguardia delle condizioni di dominio e asservimento. Per questa via, secondo Vico, si realizza il giusto, conforme alla lettera delle leggi, ma anche alla sostanza di interessi che meritano tutela oltre la detta lettera.

E' qui che affiora, nella analisi vichiana, l'uso di una parola, *equità*. Se in quel tempo antico, lo si è visto, erano solo i patrizi a professare la giurisprudenza, tuttavia anche "*novi...homines...obscuro loco nati*"⁶ potevano essere oratori, oratori forensi. Costoro, ignari della lettera, si sforzavano di interpretare, oltre quella, la *volontà* della legge, e "*voluntas ad aequum spectat*"⁷. In qualche modo, senza che Vico, come farà poi diffusamente nel *Diritto universale* e nella *Scienza nuova*, ci informi sulle dinamiche sociali che soggiacevano a queste vicende dell'esperienza giuridica, quest'ultima si modella non solo sulla base della lettera della legge e della formula dell'*actio* ma anche per impulso di un'equità che vorrebbe cogliere la volontà, intesa come spirito, oltre la lettera, della legge. Nella società romana dominata dai patrizi sono molto ridotti i margini per l'uso dell'equità perché, come sappiamo, la rigidità della lettera era massima: solo un grande esercizio di eloquenza poteva superare, talvolta, un tale ostacolo e solo i più abili fra gli oratori si avventuravano sul terreno dell'equità, mentre anche i mediocri potevano invocare la lettera.

E' a questo punto della prolusione che Vico presenta il fattore principale del mutamento, che si mostra, a prima vista, come fattore essenzialmente politico-

⁶ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 166.

⁷ G. B. VICO, *op.loc.ult.cit.*

costituzionale: “*At commutata in Principatum Republica*”⁸, avvenuto pertanto questo cambiamento della forma di governo, e passati perciò da una repubblica aristocratica ad un principato, derivarono da ciò trasformazioni ulteriori nel tessuto dell’ordine giuridico che investirono le competenze del senato, dei pretori e di altri organi pubblici, la distribuzione delle funzioni di deliberare norme di diritto privato, di applicarle, e compare, nel testo, un gioco di relazioni fra le forze sociali – ottimati e plebe – sul quale il principe si proponeva di influire ed effettivamente influiva.

Appare qui evidente come, già nel *De Ratione*, Vico consideri il giuridico come fenomeno ben distante dal razionalistico diritto naturale antistorico, assoluto, che corre al di fuori del tempo e dello spazio. Per Vico il diritto è invece “*un diritto storico, un diritto fatto dagli uomini e che si svolge quindi nell’umanità a misura che questa progredisce, un diritto che corre in tempo e riflette tutte le vicende delle trasformazioni storiche*”⁹. L’avvento del principato, però, non è in Vico fenomeno che possa ridursi alla sua dimensione politico-costituzionale. Con esso si manifesta la *lex regia*, un elemento cioè che stringe insieme quella dimensione e l’esigenza di ristabilire un equilibrio fra i soggetti sociali che non può essere più quello della vecchia *res publica* aristocratica. Quando si tratta di affrontare la corposa realtà delle trasformazioni sociali che la storia registra, l’“*autore*” di Vico non può che essere Tacito: Augusto, “*qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit*”¹⁰.

Un quadro complesso è in formazione nella prolusione vichiana: c’è un diritto rigido, formale, affidato alla legge e al processo formulare; questo diritto è arcano ma, in una società dominata dai patrizi, esso assicura un ordine giuridico

⁸ G. B. VICO, *ibidem*.

⁹ V. MICELI, *Il diritto eterno di Vico*, in *Per il secondo centenario della “Scienza nuova” di G. B. Vico (1725-1925)*, 2ª ed., Roma, 1931, p. 112. Secondo Miceli se è immutabile il fondamento ultimo, universale, del diritto, che consiste in un principio di giustizia, l’esperienza giuridica è positiva, storica e “*si trasforma incessantemente col trasformarsi delle esigenze sociali*” (p. 113).

¹⁰ TAC., *Annales*, I, 1, 6. Ma v. anche I, 4, 1: “*Igitur verso civitatis statu nihil usquam prisci et integri moris: omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare*”; nonché I, 6, 3: “*eam condicionem esse imperandi ut non aliter ratio constet quam si uni reddatur*”. Sulla *lex regia*, come ancora si vedrà più avanti, Vico tornerà ancora nel *De Uno*, CLX, 1, p. 169, ma cfr. anche CCXVIII, 1, pp. 254 s. ; nonché nella *Scienza nuova*, §§ 1007-08, pp. 910 ss.

che si orienta verso il *justum*, ed è perciò in possesso di elementi fondamentali della sua legittimazione. Solo in seguito, con il *Diritto universale* e con la *Scienza nuova*, Vico – come già accennato – esporrà compiutamente una storia sociale romana per convalidare questo ragionamento. Con il trascorrere del tempo, l'ordine si imbatte in nuove esigenze, non tutelabili tramite le sue strutture formali, ma riesce a soddisfarle con finzioni escogitate dai giuristi. Queste finzioni assolvono perciò un ruolo essenziale: assicurano la capacità dell'ordine – nonostante la sua rigidità – di adattarsi ai mutamenti, senza però rimetterne in discussione la sacralità, senza incrinare il principio di legittimazione¹¹. Inoltre, accanto al diritto stretto appare l'equità, che oltre la lettera della legge vorrebbe coglierne, via via, lo spirito, in relazione ad esigenze peculiari che si manifestano nella società. Il *justum*, e con esso la legittimazione dell'ordine giuridico e politico, cercano una loro definizione nel rapporto fra lettera sacra della legge e della formula e spirito della norma, colto dall'equità, un rapporto racchiuso in un equilibrio fragile, nel quale è stretto, esiguo, il margine concesso all'equità. Ancora successivamente, questo equilibrio si infrange: il conflitto sociale fra ottimati e plebe si manifesta così intenso da rendere necessaria la *lex regia*.

¹¹ Ciò detto, non direi tuttavia che l'arcaica città repubblicana sfugga, nella descrizione vichiana, ad un profilo nettamente storicizzato per ridursi a modello ideale, puro schema concettuale, sintesi di *justum et aequum*, come mi pare sostenga, se ben comprendo, G. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, in ID., *Vico la politica la storia*, cit., p. 83: "Prima (cronologicamente e idealmente) della condizione giuridica e politica, che Vico ha riassunto nella formula dell'equità naturale, egli postula una fase in cui *justum* e *aequum* fossero congiunti – una fase originaria", secondo Giarrizzo, che permette di impostare uno "schema concettuale". Ma Giarrizzo coglie al tempo stesso, esattamente, che se di schema concettuale si tratta, esso si compone di *nomina* ai quali Vico sa dare sempre concretezza, "assumendoli a simboli", e, con il "comporre e scomporre le formule", riesce a conferire "di volta in volta ai loro elementi un diverso equilibrio". Insomma, l'essenziale è intendersi: certamente Vico usa concetti ma non nutre fiducia nella loro capacità di rappresentare una realtà umana; anzi, ne diffida e li sottopone a continui slittamenti e adattamenti di senso. Poiché, infine, è la storia, e in essa l'azione umana in larga misura imprevedibile, che compone, scompone, scompiglia le formule concettuali, altera gli *equilibri* che sulla base di quelle formule erano stati delineati, introduce al loro posto *squilibri*, che ne rimettono in discussione la funzione. Insiste molto sulla dimensione mutevole, in Vico, delle istituzioni umane, e in generale delle forme di vita, B. A. HADDOCK, *Vico's Political Thought*, Swansea, 1986, p. 132, dove il mutamento investe le mentalità: "A culture, with all its distinctive characteristics, was the product of transient events and would in time give place to a vastly different network of rules, conventions, modes of thinking, feeling and behaving...What the historian needs is a theory of changing models of thought"; v. anche p. 145.

Con il mutare del regime non scompare però la dialettica fra diritto ed equità: gli imperatori, per consolidare il proprio potere nei confronti dei patrizi ed acquisire il consenso della plebe, “*Praetoribus permiserunt, ut, ubi leges asperiores cum privatis essent, aequitate lenirent; ubi deessent, per benignitatem supplerent: non tamen ita, ut leges ipsa immutarent, sed sub quadam religionis species eas, sua virtute sive effectu, per aliquam fictionem, ad liberae iurisprudentiae exemplum, ut in bonorum possessionibus et actionibus rescissoriis factum videmus, frustrarentur*”¹². I pretori furono così non solo custodi del diritto civile ma “*aequitatis naturalis ministri*”¹³. Diritto stretto ed equità sono perciò, entrambi, fattori tipici, normalità di sviluppo, diremmo con Betti, della storia romana di Vico. Essi sembrano assumere lo stesso senso già avuto durante la repubblica aristocratica: da un lato un diritto stretto, sacro, che come tale dev’essere rispettato e conservato; dall’altro un’equità che, maneggiata dai pretori, permette all’ordine giuridico di adattarsi ai mutamenti. Un’equità, tuttavia, ora assunta con un elemento qualificativo: naturale. Come dobbiamo intendere l’equità naturale? Esiste un solo significato da ricondurre a questo fattore tipico della storia romana, e come vedremo fra poco, anche alla storia del Regno di Napoli ai tempi di Vico? Un elemento costante dell’equità naturale sta nel suo rapportarsi alla sfera dei rapporti privati: nel *De uno* Vico scriverà che l’equità, *aequum bonum*, è criterio di misurazione dell’utilità, necessario per pareggiare, appunto, l’utile¹⁴; e che quando la giustizia equatrice, che è *ratio aliquid iuste agente*¹⁵ e investe perciò le cose, i beni, per come si acquistano, alienano, conservano; quando questa giustizia è esercitata, “*cives aequo iure inter se agunt*”¹⁶. Anche nel *De Ratione* affiora questa calibrazione privatistica dell’equità naturale, quando Vico afferma che *optima consilia* sono i provvedimenti che sanno conciliare con l’equità civile anche la naturale e che quelli

¹² G. B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., p. 170. Sul rapporto fra *justum* e *aequum* v. A. BATTISTINI, *Alcune fonti di Vico storico e pensatore politico*, in G. COSPITO (a cura di), *Politica e storia in Vico*, cit., pp. 25 ss.

¹³ G. B. VICO, *Ibidem*.

¹⁴ G. B. VICO, *De Uno*, XLIV, 2, p. 53.

¹⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, LXIII, 2, p. 66.

¹⁶ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, LXIV, 1, pp. 68 s.

che tutelano solo gli interessi privati, "*quae civibus prosunt, reipublicae nocent, aequitatis naturalis, non civilis consilia sunt*"¹⁷.

Accanto all'equità naturale appare dunque un'equità civile: su questa coppia di concetti, di bettiane normalità di sviluppo, dovremo ancora tornare fra poco, nelle pagine che seguiranno. Ma, per ora, restiamo ancora sull'equità naturale, che abbiamo visto riguardare i rapporti fra privati. Ma questi rapporti, una volta qualificati tali, perché investono l'utilità privata, cambiano profondamente nel corso della storia, e Vico mette a fuoco con grande lucidità questi cambiamenti. L'equità naturale dei tempi repubblicani non è la stessa dell'era del Principato; e quest'ultima, a sua volta, cambia nel tempo, per effetto di una varietà di fattori, sociali, religiosi, politici, giuridici. Si è tentato di attribuirle, per vero, un significato, se non preciso, almeno tendenziale. Si è scritto che essa esprimerebbe "*il vero momento unificante di una ideologia dei ceti subalterni*", e che da essa Vico "*ricava un principio di giustizia che consegue al movimento verso l'eguaglianza*"¹⁸. Ma è lo stesso autore a dubitare di questa conclusione: attraverso l'equità naturale può esprimersi sì un'aspirazione all'eguaglianza di trattamento che ceti svantaggiati vorrebbero rivendicare contro i privilegiati, ma anche un'esigenza di separatezza dei privati nei riguardi dell'invasione dei poteri pubblici; e ancora, in essa può annidarsi "*il privilegio d'un ceto particolaristico, e anch'esso per altro verso alieno dallo stato e dall'autorità, che nell'equità trova un nuovo strumento di dominio in una società semif feudale*"¹⁹.

Potremmo dire che nell'espressione equità naturale si condensa una costitutiva mobilità di senso: nei primi tempi della repubblica essa sembra un dispositivo che,

¹⁷ G. B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., p. 188.

¹⁸ B. DE GIOVANNI, *Il "De nostri temporis studiorum ratione" nella cultura napoletana del primo Settecento*, cit., p. 180. E' tuttavia esatto cogliere in Vico un "*senso di realismo e attenzione alla materialità delle trasformazioni storiche concrete*": v. G. AZZARITI, *Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 584, e che "*egli guarda alla sostanza dei rapporti di potere*" (p. 585), ma v. anche pp. 598 s., 620 s. Cfr. già N. BOBBIO, *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Torino, 1976, pp. 123 s. e 130. Si v. inoltre M. VANZULLI, *Forme e tempi dello sviluppo giuridico-politico nella Scienza nuova*, in G. COSPITO (a cura di), *Politica e storia in Vico*, cit., pp. 86 ss., e G. COSPITO, *Ancora sulla teoria vichiana delle forme di governo*, ivi, pp. 109 ss.

¹⁹ B. DE GIOVANNI, *op.ult.cit.*, p. 181, n. 83.

tramite l'oratoria, l'ordine giuridico ammette per tutelare interessi degli stessi ottimati, nei loro rapporti reciproci e in quelli con la *res publica*; ma, con l'incedere dei tempi ed il profilarsi di conflitti sociali fra patrizi e plebei, l'equità naturale sembra assumere significati diversi, più complessi. Essa può ancora essere sfruttata nelle controversie fra ceti privilegiati, ma anche essere brandita per rivendicazioni sociali. D'altra parte, essa si dipana storicamente nella dialettica, come si è visto, con lo *ius strictum*, e quest'ultimo, a sua volta, non sta a rappresentare solo il ridotto del privilegio dei patrizi ma, nella sua sacralità, anche un determinante fattore di legittimazione dell'ordine. Senza di esso, senza l'ancoraggio della lettera della legge, l'ordine si priva di un elemento di convalida che, nell'equilibrio con la mobilità dell'equità naturale, realizza le condizioni, sempre precarie, di legittimazione, di stabilità dell'ordine, sotto il profilo sociale, politico, giuridico, culturale.

Al cospetto dell'equità naturale, pertanto, ci troviamo sì davanti ad una normalità di sviluppo, ad una permanenza, che Vico individua nella storia romana, come aveva segnalato Betti. Ma questa normalità è soggetta ad un moto interno che ne cambia continuamente il significato e non permette mai di adagiarsi quieti nell'alveo di un senso²⁰. Ciò è interdetto anche rispetto ad un tempo determinato,

²⁰ Ritiene che l'equità naturale sia intesa, nel *De Ratione*, "come imperativo immutabile che identifica il contenuto del diritto naturale", G. REPETTO, "La gran città del genere umano". *Diritto delle genti e categorie dell'autorità politica nell'opera di Giambattista Vico*, in *Rivista AIC*, 3/2018, p. 527. Tuttavia, l'a. è ben consapevole che la dialettica fra *vero* e *certo*, fra ragione e autorità, condusse Vico a concepire un "diritto delle genti inteso...come un diritto naturale storico, caratterizzato dalla coesistenza in esso di motivi di immutabilità, ma al tempo stesso di variabilità nello spazio e, soprattutto, nel tempo" (p. 538); e ancora "Il diritto vichiano è quindi naturale non perché corrisponde ad un'entità sovrastorica, sia essa corrispondente alla volontà divina o all'autoevidenza della legge di ragione, ma perché natura è "nascimento", cioè sviluppo in società, evoluzione secondo un disegno non preordinato e sempre esposto al ritorno della decadenza e all'arretramento della civiltà" (p. 540). Nell'ordine di idee della mobilità del senso, riconducibile a formule come quella dell'equità naturale, può certo essere condivisa la lettura di P. CRISTOFOLINI, *Vico pagano e barbaro*, Pisa, 2001, p. 16, secondo cui i tempi della storia vichiana "sono multipli e intrecciati...non si dà un tempo generale della storia"; v. anche pp. 84 ss. e ID., *La Scienza nuova di Vico. Introduzione alla lettura*, Roma, 1195, pp. 63 ss. L'attenzione al tipico nella storia, è stato scritto, non implica che a Vico "manchi assolutamente la facoltà, il dono, di saper aderire al senso e al valore dell'individualità peculiare", poiché "resta sempre viva in lui un'attitudine strettamente 'accertante' della sua 'filologia' che palesa un gusto del rinvenimento e della ricostruzione del particolare...Vico...si fa piuttosto poeta che teorico dell'individuale": v. E. NUZZO, *Tra ordine della storia e storicità. Saggi sui saperi della storia in Vico*, cit., pp. 49 s., ma v. anche ID., *I caratteri dei popoli nella nuova scienza delle nazioni di Vico*, in M.

poiché l'equità, come s'è visto, tende ad assumere, in certe età, significati molteplici, specie se la si legge nel rapporto con lo *ius strictum*. Vico, per esempio, scrive che, già prima della pubblicazione dell'*Editto perpetuo*, il rapporto fra *ius strictum* ed equità appariva variabile, nell'azione del pretore, a seconda che le leggi fossero o non sufficientemente precise – per il giurista non è difficile cogliere l'elasticità della descrizione, che corrisponde alla variabilità delle situazioni concrete. Dopo l'*Editto* la situazione cambia ancora, l'equità naturale tende a giuocare un ruolo prevalente rispetto al diritto stretto e perciò la giurisprudenza perde la sua funzione di *scientia iusti* per essere solo *ars aequi*²¹.

Vico sembra così segnalare l'accentuazione di uno squilibrio che, oltre un certo limite, non permette più di riconoscere, in capo a coloro che dovrebbero amministrarlo in concreto, un senso del *justum*, poiché il prevalere dell'equità naturale sgretola, potremmo dire con parole moderne, ogni funzione della legalità, disgrega la fiducia in essa che dovrebbe ascriversi come elemento di sacertà di un ordine giuridico. Vico condensa in una sintesi, che è una pagina straordinaria del *De Ratione*, una serie di passaggi storici: "*Iurisprudencia prius rigida, arcanum erat potentiae Patriciorum adversus plebem: deinde benigna arcanum fuit Romanorum Principum adversos Patricios*"²²: la sintesi si porta avanti, con espressioni icastiche, fulminanti. All'interesse della repubblica di tener nascosta la giurisprudenza, segue quello dell'imperatore di renderla nota; *prima*, tutti conoscevano il diritto pubblico ma il privato era segreto, *poi*, la cosa si rovescia; *un tempo*, ci si impegnava in primo luogo per la *res publica*, e solo in un secondo momento per la cura di interessi privati; "*hodie*", scrive improvvisamente Vico, oggi, la professione forense ben esercitata può aprire la strada agli incarichi pubblici, e sappiamo a cosa intendesse riferirsi, per la Napoli dei primi decenni del Settecento, ricordando gli *avvertimenti* di Francesco D'Andrea e quanto via via si è scritto nei §§ 2 e 3.

VANZULLI (a cura di), *Razionalità e modernità in Vico*, cit., pp. 138 s. Scrive di Vico come di un pensatore "*per il quale non esiste nulla di definitivo e di immutabile, perché il mondo dell'uomo è sempre in divenire e dipende dal suo incessante attivismo*" A. BATTISTINI, *Introduzione all'edizione italiana*, in M. MOONEY, *Vico e la tradizione della retorica*, cit., p. 16.

²¹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 172.

²² G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 174.

La sintesi del *De Ratione*, per vero, continua, ma è il suo punto di caduta che ci interessa particolarmente: accantonata ogni remora ad accostare il mondo romano con il suo, l'argomentazione di Vico si spinge ancora oltre per sfociare in una serie di osservazioni comparative. Per esempio, "*Quare leges olim de iis, quae ut plurimum accidunt; nunc de minutissimis factis conceptae sunt: ac proinde olim paucae leges, innumera privilegia; hodie leges ita minutae, ut innumera privilegia esse videantur*"²³. Affiora così, di nuovo, l'interesse di Vico per il suo mondo che, nell'esempio appena ricordato, segnala non solo il fenomeno dell'inflazione legislativa che, come già sappiamo, affliggeva l'ordinamento napoletano, ma anche quello, connesso, di una legislazione minuta, specifica, che assume le vesti non della regola generale ma del privilegio. Nella crisi dell'ordinamento napoletano si era affermata – com'è stato acutamente rilevato – in un clima di "*anarchia istituzionale*", una "*confusione tra potere legislativo e potere giudiziario*", che era ancora degenerata "*nell'anomia di una 'giurisdizione senza legislazione'*"²⁴.

Si potrebbe continuare seguendo ancora la pagina della prolusione vichiana, ma è forse più importante annotare che tutta la scansione di questa vicenda che coinvolge la giurisprudenza, fra diritto stretto ed equità naturale, non può essere letta unilateralmente, come una *laudatio temporis acti*. Vico individua pregi e difetti, vantaggi e svantaggi delle condizioni in cui versava la giurisprudenza dei romani, nelle varie fasi da essa attraversate, e delle condizioni in cui era ai tempi suoi, nel primo decennio del Settecento. Emerge un evidente interesse attuale del Vico indagatore del mondo storico romano: per esempio, è bene, secondo Vico, che oggi l'equità, e perciò un'interpretazione giuridica che intenda cogliere lo spirito della legge, sia più semplice da attingere di un tempo, grazie alla migliore opportunità, che si ha nel corso dei giudizi, di mettere in rapporto la lettera con il fatto ("*Deinde commodo dandum, non multa hodie eloquentia opus esse, ut in iuris quaestionibus aequum obtineatur: nam sat est, simpliciter via in causis argumenta aequi ex facto invenisse, ut leges non pro verbis, sed ex mente ad facta accomodentur*"²⁵). Ma questo vantaggio è tuttavia

²³ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 176.

²⁴ A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole*, cit., p. 23.

²⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 180.

compensato dai gravi rischi che corre l'ordine politico-giuridico a causa della crisi della sacertà della legge ("*Sed minor sanctitas legum*", ecc.²⁶).

Tutta quanta l'analisi dei vantaggi e svantaggi è sottoposta ad una costante, netta storicizzazione dei fenomeni esaminati. E' come se, continuamente, Vico intendesse avvertire che equità naturale e rispetto della lettera della legge non siano alternative da considerare in astratto, concettualmente, per poi schierarsi a favore dell'una e contro l'altra, secondo preferenza. Per Vico si tratta invece di esigenze che certamente ritornano, in contesti ed epoche distinti, nelle società umane, ma tornano con modalità e secondo combinazioni così diverse da rendere sensato discuterne solo se si ha ben presente una certa società, in un tempo determinato, con tutta la sua tradizione storica, con le sue caratteristiche sociali, politiche, giuridiche, culturali.

Non solo, ma tenendo conto di tutto questo, si aprono tuttavia delicate, complesse alternative, per la necessità di bilanciare interessi privati e pubblici. Si pensi ancora alla pagina, tutta concentrata sull'attualità del tempo e sulla Napoli di Vico, che si sofferma sull'inflazione legislativa: "*Sed illud incommodum nescio, [confessa Vico] an ullo commodo rependi possit: quod cum aequitas ex factis spectetur, et facta infinita, et in iis quamplurima levissima sint; leges quoque innumeras, et levissimis de rebus maxima ex parte conceptas habeamus. Atqui nec innumerae servari omnes possunt: et de levibus rebus iussae, facile, ut fit, contemnuuntur, et leves contemptae gravissimis quoque detrahunt sanctitatem*"²⁷. Se, pertanto, l'equità naturale, in determinati tempi e circostanze, giuoca un ruolo variabile, apprezzabile o non, il relazione al diritto stretto, alla lettera della legge, essa tuttavia è massimamente orientata alla tutela di interessi privati, benché un suo uso equilibrato, o, all'opposto, scorretto, influirà sul complessivo rendimento di un ordine giuridico, con ricadute che investono gli interessi pubblici, e sulla stessa possibilità che l'ordine sia in grado di rispondere ad una domanda di *justum*. E' a questo punto del suo ragionamento che Vico

²⁶ G. B. VICO, *ibidem*.

²⁷ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, pp. 182-84, ma v. anche le pp. 184-86, a proposito dell'opera di Accursio e dei glossatori, e della loro attività di "*solertissimi aequitatis indagatores*", nell'enucleare da una congerie normativa molto minuziosa e lontana dalle esigenze del diritto privato dei loro tempi, alcuni principi o regole generali invece utilissimi.

accosta all'equità naturale quella civile e orienta, ancor più di quanto non avesse fatto fino a quel momento, la sua argomentazione verso una dialettica fra interessi privati e pubblici.

2. *Aequitas civilis e classe dirigente: il ruolo della prudentia nella ragion di Stato.* – La prolusione di Vico aveva già toccato il tema dell'interesse pubblico a confronto con quelli privati. In fondo, a cos'altro allude il *justum*, se non appunto ad una sintesi fra valori ed interessi, sintesi tendenziale, che rappresenta fattore di legittimazione di un ordine politico-costituzionale? E non è, in questo ordine di idee, la *lex regia*, una manifestazione storica del *justum*, date certe condizioni sociali, economiche, culturali, che orienta i percorsi di ricerca della legittimazione verso il potere del principe? Vico riprende la formula della *lex regia*, "*principio Regni constitutionem*"²⁸, e sostiene che il giurista dovrebbe sintonizzarla, vorrei dire farla combaciare, con l'equità civile. Quest'ultima è un concetto complesso, altamente instabile nei suoi significati, non diversamente dall'equità naturale. In essa può essere ricompresa la *naturalis aequitas*, nel senso che coloro che la conoscono possono certamente, nell'apprezzarla in concreto e conferirle una certa fisionomia, tener conto di politiche e promuovere provvedimenti indirizzati *anche* alla tutela di interessi privati, o al contemperamento di questi interessi fra loro. Ma l'*aequitas civilis* è costitutivamente rivolta a tener conto non della "*privata utilitas, sed commune bonum*"²⁹. In italiano si chiama giusta ragion di Stato, avverte Vico. Ragion di Stato, ma giusta.

Siamo pertanto lontani dalla prospettiva machiavelliana e dalle definizioni della trattatistica cinquecentesca, che riducevano la ragion di Stato a "*notizia de' mezzi atti a fondare conservare e ampliare un dominio*"³⁰. La ragion di Stato di cui scrive Vico è molto di più ed è, a parer mio, molto più vicina alle sensibilità nostre e ai problemi

²⁸ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 186.

²⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 188.

³⁰ G. BOTERO, *La ragion di stato* (1589), Roma, 1997, 2009, p. 7.

che ci poniamo oggi, molto più attuale³¹. Non solo e non tanto per un'istanza di ordine morale, per cui il principe, elemento costitutivo essenziale ma certo non unico della *lex regia*, è chiamato a considerare e contemperare interessi privati e bene pubblico; bensì, soprattutto, perché Vico pone qui, con grandissima lucidità, il tema dei compiti di una classe dirigente e di un rapporto di questa con il popolo.

L'equità civile, tuttavia, "*lata quidem non est*": cosa intende Vico? Intende che non tutti sono in grado di comprendere ove risieda l'interesse comune, come possa essere contemperato con quelli privati, quali concrete ponderazioni e calibrature di questi interessi possano esprimere la soluzione dotata di miglior equilibrio, una *giusta* ragion di Stato, un'equità civile³². E' tema quanto mai complesso, in effetti,

³¹ B. DE GIOVANNI, *La classe dirigente in G. B. Vico*, in *Riv.int.fil.dir.*, 1954, p. 749, ritiene che per Vico classe dirigente è "*creazione di Weltanschauung, ma l'ordine intellettuale e morale che essa crea deve...concretarsi sul piano politico-organizzativo per potere agire socialmente*". Un ordine di cui è importante il lato economico, come per es. nel caso degli antichi ottimati, padroni dei campi. Si costituisce e afferma un valore dell'utilità come formativo del mondo umano; ma v. anche pp. 758 s.

³² Hanno avvertito distintamente questa dimensione complessa dell'equità civile N. BADALONI, *Introduzione a G. B. Vico*, cit., pp. 337 s., che è consapevole della storicità anche di questo segmento della prolusione vichiana, storicità sulla quale si tornerà anche qui fra poco. Per Badaloni Vico intendeva sollecitare "*i gruppi dirigenti napoletani che si erano battuti nel secolo passato per le libertà civili*" ad assumere "*coscienza dello interesse generale, sotto forma di salus reipublicae*", e a tradurre in azione politica questa coscienza; B. DE GIOVANNI, *Il "De nostri temporis studiorum ratione" nella cultura napoletana del primo Settecento*, cit., pp. 185 ss., secondo cui "*Vico certamente guarda all'esperienza in formazione degli Stati nazionali europei*"; una visione che mostra "*quanto avanzata sia la consapevolezza antifeudale di Vico*", ma che vorrebbe al tempo stesso superare le soluzioni compromissorie care a larga parte del ceto civile, propenso ad *infeudarsi* e a non contestare i fondamenti di un sistema legato alla rendita, per sporgersi invece verso un "*reale svolgimento civile, dei ceti allora dominanti*" (p. 187); v. anche ID., *La vita intellettuale a Napoli*, cit., pp. 496 ss.; dubita che Vico avesse maturato una consapevolezza dei problemi attinenti alla costruzione degli stati nazionali P. PIOVANI, *Apoliticality and Politicality in Vico*, cit., p. 81. V. altresì G. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, cit., pp. 78 ss. che, sebbene tenda a tratti ad irrigidire il discorso vichiano, coglie però benissimo "*il problema del vulgus e della sua obbedienza alla legge*", poiché se il saggio riconosce e segue "*senza resistenza*" la virtù, "*che in politica equivale al commune bonum*", invece "*il volgo, che è rozzo e stolto*" non è capace di farlo, se non con una "*operazione...grandiosa e profonda di pedagogia politica*" (pp. 80 s.). Ma Vico non può essere ascritto, potrebbe obiettarsi a Giarrizzo, al "*grande movimento dell'illuminismo riformatore*", che su questo tema della pedagogia politica "*dovrà provarsi e fallire*" (p. 81). In queste profonde e acute annotazioni di Giarrizzo sembra tuttavia mancare la consapevolezza che Vico volle certamente porre la questione del rapporto fra l'equità naturale e gli orientamenti o le preferenze del *vulgus*, ma che allo stesso tempo si interrogò sul tema del ruolo e della responsabilità della classe dirigente, ed in particolare dei giuristi, intesi come veri filosofi, come già ricordato nel testo: "*Philosophi autem Romanorum ipsi erant Iurisconsulti, ut qui in una legum peritia omnem sapientiam posuerunt, sive sapientiam heroicorum temporum meram conservarunt*" (v. G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 160) Piuttosto, è da meditare l'osservazione di Giarrizzo, che una volta contestato, da parte di

questo della giusta ragion di Stato, così arduo da mettere a punto, poiché essa, come già si notava, non esclude affatto l'equità naturale, non vorrebbe prescindere dalla considerazione dell'intreccio degli interessi privati. Poiché, infatti, la migliore sua versione è quella che sa unire interesse pubblico e privato e sa contemperarli, benché sia specialmente attenta al *commune bonum*. Segue, nel *De Ratione*, una gerarchia dei *consilia* dell'equità civile, che va da quelli che sacrificano in tutto o in parte l'interesse privato ma arrecano un vantaggio significativo a quello pubblico, ancora ai provvedimenti che non nuocciono (né giovano) alla *Respublica* ma sono di vantaggio per i privati. Se i *consilia* dell'equità giovano ai *cives* ma nuocciono alla *Respublica* non sono espressione di *civilis aequitas*, ma di equità naturale; infine, se pregiudicano sia gli interessi pubblici che i privati sono *dominationis flagitia*³³, misfatti del potere, degni del tiranno, che calpestano il diritto e trascinano la *Respublica* e il pessimo principe verso la rovina³⁴. Non si creda, tuttavia, che con questa gerarchia Vico abbia inteso irrigidire un'articolazione interna della *civilis aequitas*, rendendola assimilabile a qualcosa come un diritto naturale razionale, immutabile. E' vero il contrario, come appare subito nella prolusione vichiana, di nuovo impegnata nel mettere a confronto le vicende dell'impero romano, "*Principatus Romani originem, stabilimen, formam, auctum, statum, interitum*" con quelle di un regno moderno.

Vico, alla filosofia il dominio del vero e riservata ai giuristi la competenza sul probabile, per mezzo di valutazioni prudenziali, "*come fare poi per sottrarre queste artes civili per eccellenza, come la giurisprudenza, la medicina, la politica alla banalizzazione e ai pericoli dell'empiria*"? (p. 89). E forse i pericoli non risiedono solo nell'empiria. Ma, a proposito del ruolo dei giuristi sono fondamentali le annotazioni di G. CRIFÒ, *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 5, Napoli, 1984, pp. 2061 ss. Secondo Crifò, la "*fine costruzione politica vichiana nasce dal cuore stesso della storia più antica della ragion di Stato ed ha per risultato una riflessione teorica generale che, per essere una reinterpretazione delle fonti giurisprudenziali romane*" (p. 2065), in queste trova non solo le proprie origini ma l'impostazione stessa del tema attinente al ruolo dei giuristi. Si ricorderà ancora – lo abbiamo appena ripetuto – che, per Vico, a Roma, a differenza che tra i Greci, ad essere filosofi erano i giureconsulti e Crifò si sofferma su Ulpiano come fonte di Vico, dal quale egli prende la stessa nozione di *civilis aequitas*. Sul contributo di Crifò torneremo ancora più avanti. E' chiaro però, fin d'ora, che Crifò aveva colto il nesso fra ruolo del giurista, elaborazione dell'equità civile e formazione (e responsabilità) delle classi dirigenti. Si v. anche ID., *Vico e la storia romana. Alcune considerazioni*, cit., pp. 589 ss., 594.

³³ Cfr. TAC., *Ann.*, 14, 11, 2.

³⁴ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 188.

Questa comparazione richiede, di nuovo, un grande sforzo di storicizzazione: vantaggi e svantaggi che i *consilia* dell'equità civile possono arrecare ad un regno come quello di Napoli debbono essere considerati, in rapporto a ciò che avvenne ai tempi dell'impero romano, tenendo conto della natura e della particolare configurazione del regno moderno. Non tragga in inganno la prima serie di interrogativi che seguono nella prolusione, interrogativi che paiono impostare in termini astratti alcuni problemi giuridici e politici: per esempio, cos'è la giustizia, la giurisprudenza, il diritto naturale, ecc. Dopo poco, essi lasciano luogo ad interrogativi via via più concreti, impostati ad un netto senso della storicità. Perché, chiede Vico, furono abolite la *libertas Latina* e quella *dediticia*? Perché fu concessa la cittadinanza romana a tutti i liberti manomessi? O ancora: "*Cur peculia filiisfamilias patrimonii iure permissa?...Cur legitimationes institutae?...Cur dominium ex iure Quiritium et ius bonorum, usucapio in Italia et longi temporis possessio in provinciis olim distincta, nunc confusa? Cur omnes imperio Romano subiecti civitate Romana donati?*"³⁵. Le risposte di Vico sono, nella concisione che armonicamente si lega a quella delle domande, saldamente situate nella storia sociale, politica, economica, del costume, relativa a periodi distinti dell'impero romano, e sono perciò risposte aderenti alla concretezza e variabilità delle situazioni e dei tempi.

Il tratto comune che, tuttavia, le stringe insieme non concerne l'oggetto dell'indagine, la materia dei *consilia* – che, siccome storica, individuale, non si sarebbe prestata a forzate unificazioni – ma aspetti ricorrenti della natura umana³⁶. S'intende, aspetti che ritornano, che possono descriversi come permanenze, ma che non si manifestano mai nella storia in configurazioni identiche e che attengono ad uno strato profondo di quella umana natura, intessuto con materia della fantasia e dell'immaginazione, come bisogni, desideri, paure. Per esempio, la *civilis aequitas*, che come già sappiamo, *lata quidem non est*, per la natura delle cose è arcana, impervia, e il *vulgus*, che "*non videt, nisi ante pedes posita, et particularium duntaxat*

³⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 190.

³⁶ Mette l'accento sul nesso fra istituzioni, consuetudini, leggi, che mutano nella storia, e natura umana L. POMPA, *Giambattista Vico*, cit., p. 137.

*intelligens, ignorat*³⁷. La sola equità naturale è percepita dal *vulgus*, l'utile o ciò che gli appare tale. Ma, quando si tratta di ponderare quest'utile in un quadro più complesso, che comprende quello altrui e il comune, sono necessarie risorse intellettuali e spirituali che non tutti sono in grado di attingere³⁸. Allo stesso modo, il giurista che intenda inoltrarsi nei *penetralia* della ragion di Stato, deve approfondire "*doctrinam de republica monarchica*"³⁹, ciò che richiede non solo studio ed applicazione ma anche esercizio della *prudentia*, che presuppone, a sua volta, tutta un'adeguata formazione, non solo critica ma anche topica, che sappia tener conto del vero ma anche del verosimile, e perciò del senso comune, per poter valutare la variabilità delle situazioni che sono offerte dalla vita civile, nella quale dominano l'occasione e la scelta. Gli antichi, a differenza dei moderni – ammonisce Vico – erano consapevoli della peculiarità delle cose attinenti alla prudenza: "*Recte igitur sapientissimi Romani in prudentiae rebus, qui videretur, spectabant; et cum Iudices, tum Senatores per verbum videri suas sententias concipiebant*"⁴⁰.

Un tema fondamentale di queste pagine vichiane – tema che, come vedremo, troverà ulteriori svolgimenti nel *Diritto universale* e nella *Scienza nuova* – è perciò quello dell'equità civile, da intendersi, da un lato, nel suo nesso con l'equità

³⁷ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 188. Sulla esigenza di considerare l'equità civile non come "*un principio universale ed eterno, latente negli animi degli uomini in quanto tali*", ma come esempio, espressione di una "*forma di vita*" nella sfera sociale v. I. BERLIN, *Vico ed Herder. Due studi sulla storia delle idee*, cit., p. 111.

³⁸ Si v. le pagine dedicate da A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole*, cit., pp. 35 ss., al rapporto fra equità naturale ed equità civile ed al ruolo di un tribunale supremo, indipendente dal potere politico, giudice di equità. Nel costante rinvio alla lezione vichiana, Giuliani sosteneva che un tribunale supremo "*deve ricavare dalle leggi fondamentali canonici ermeneutici per la soluzione dei 'casus enormes et extraordinarii'*: problematica, questa, vicina alla odierna interpretazione politico-costituzionale della legge" (p. 38); e che i giudici di questo tribunale "*sono ingegneri sociali che impongono un ordine razionale: essi sono garanti della procedura con cui si affermano i nuovi valori nella società civile, introducendoli – anche dal punto di vista del momento opportuno per il mutamento – nella continuità dei principi dello ius commune*" (p. 39).

³⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 186.

⁴⁰ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 134. Sul rapporto fra mutamento sociale, delle istituzioni e delle mentalità umane secondo Vico v. L. POMPA, *Giambattista Vico*, cit., pp. 66 ss. Sull'uso della prudenza nell'esperienza giuridica v. M. MOONEY, *Vico e la tradizione della retorica*, cit., pp. 216 s., che esattamente coglie nel mutamento dei valori la difficoltà precipua della valutazione giuridica prudentiale. V. anche D. P. VERENE, *Vico. La scienza della fantasia*, cit. pp. 123 s., secondo cui solo una mente immaginatrice, non logico-concettuale, può essere capace di valutazione prudentiale: "*l'evento umano va colto nell'immagine*" (p. 124).

naturale, dall'altro per i problemi che pone sia rispetto alla promozione di un'attenzione e di una, sia pur limitata, sensibilità del popolo per l'interesse comune, sia rispetto alla formazione e responsabilità della classe dirigente⁴¹. Temi formidabili, mai esauriti. E' stato Giuliano Crifò a segnalare l'importanza dell'ascendenza ulpiana delle riflessioni vichiane in merito, e anche la significativa mediazione di Hermann Vultejus⁴². Secondo Crifò, la tesi di Vico è che *"i pochi che sanno sono, infatti, quei giuristi, sacerdotes justitiae, settatori della vera filosofia, chiamati ad essere uomini di stato, teorizzatori della legittimazione del potere, assertori*

⁴¹ Un'esigenza *"di equilibrio tra l'equità civile...e l'equità naturale, tra le ragioni dello stato e le esigenze dell'individuo, tra l'autorità e la libertà"* pare al centro della meditazione vichiana su politica e storia, dal *De Ratione* alla *Scienza nuova*, secondo G. GIARRIZZO, *Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone, Muratori*, in ID., *Vico la politica la storia*, cit., pp. 20 ss.

⁴² G. CRIFO', *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, cit., pp. 2061 ss. L'intero saggio dell'a. è dedicato a mettere in luce l'apporto di Ulpiano, e di altri giuristi romani, come Gaio, Papiniano, Paolo, ecc., alla elaborazione vichiana. Quanto a Vultejus, v. le pp. 2082 s., dove compare il nesso specifico fra le sue tesi a proposito dell'equità civile e quelle di Ulpiano da un lato, di Vico per l'altro. L'intermediazione di Vultejus era stata segnalata già da A. MAZZACANE, *Umanesimo e sistematiche giuridiche in Germania alla fine del Cinquecento: "equità" e "giurisprudenza" nelle opere di Hermann Vultejus*, in *Ann.st.dir.*, XII-XIII, 1968-1969, pp. 257 ss., dove a p. 315, con esplicito riferimento al *De Ratione*, affermava che *"Giambattista Vico ricorreva probabilmente all'opera di Vultejo in uno dei suoi testi dedicati al capitale concetto di 'equità civile'"*. Mazzacane ha del resto rilevato come, in Vultejus, *"l'unica possibilità (una volta esclusa la 'rappresentanza' come modulo giuridico generale)"* – s'intende, qui, la rappresentanza per ceti o per altre forme corporative – *"di saldare insieme nella 'giurisprudenza' le norme relative al comportamento dell'individuo 'ut homo' e 'ut civis', si affidava ad un'equità ch'era di volta in volta 'equità naturale' o 'equità civile', principio di mediazione fra due sfere diverse (identificandosi con la giustizia), oppure criterio interpretativo di norme 'positive'"* (p. 300). Mazzacane mostrava inoltre come la trattazione del problema dell'*aequitas*, in Vultejus, implicasse non solo il ricorso al concetto aristotelico di *proportio*, e dunque di valutazione ponderata fra utilità, di pertinenza dell'attività giudiziaria, ma altresì ad una assimilazione dell'equità nella *justitia*. Questa assimilazione veniva da ciò, che se la giurisprudenza si propone come fine l'equità *"raggiunge pienamente il suo scopo se ottiene la conservazione dell'equità e della giustizia 'in communi vitae societate', se cioè riesce a riferire 'quae in illius cognitione sunt posita, ad communem Reipublicae utilitatem, sive publicae id fiat, sive priuatim'.* Scopo naturalmente che non attingono *'qui solis sibi sapiunt'"* (p. 282): e subito dopo Mazzacane notava la sintonia di Vultejus con Ulpiano. Insomma, in Vultejus affiora un duplice valore del concetto di *aequitas*, che può riferirsi al criterio interpretativo aderente alla concretezza di una determinata situazione giuridica, per un verso; e, per l'altro, alla valutazione della *communis Reipublicae utilitas* (p. 290). Non sembrano dubbie, pertanto, già in Vultejus, implicazioni della sua dottrina attente a cogliere spiragli per un'analisi giuridica capace di fronteggiare i complessi problemi politici legati al passaggio da una civiltà feudale a regimi fondati sulla sovranità di un principe. A distanza di più di cento anni, Vico esprimerà anch'egli una consapevolezza antif feudale, ma lo farà in un contesto, quello del Regno di Napoli, per molti aspetti ben diverso da quello in cui operava Vultejus, che prestò un'intensa collaborazione al langravio Maurizio, principe di Assia-Kassel, nel cuore del Sacro Romano Impero.

dell'idea che a base dello stato vi sia il diritto, anche nello stato che da *res publica civium* sia trasformato in monarchia"⁴³.

Aveva perciò Vico sposato la causa del ceto ministeriale, intendeva celebrare la sua potenza, anche con la nuova dominazione austriaca, da poco instaurata a Napoli? Direi, solo in parte. Certo, il ruolo del giurista appare decisivo in queste pagine del *De Ratione* e Vico, concludendo il capitolo XI, non manca di tributare onori alle funzioni esercitate dal Sacro Regio Consiglio napoletano e alla saggezza di prudentissimi giudici ed avvocati, che avevano saputo, in molte controversie, far prevalere l'equità civile su quella naturale. Ma se questo esito fosse reso vincolante "*ex instituto regni...cum summa reipublicae utilitate perenne erit*"⁴⁴. Vico non era, evidentemente, inconsapevole dei problemi che affliggevano l'amministrazione giudiziaria del regno e la sua struttura normativa e suggeriva una soluzione legislativa, potremmo dire una soluzione costituzionale,⁴⁵ alla ricerca di un equilibrio fra poteri dei giudici e compiti del potere politico. Una soluzione che favorisse la prevalenza dell'interesse comune su quello privato; una soluzione, però, che promuovesse, al contempo, una *giusta* ragion di Stato, in modo che alla base dell'apprezzamento della *civilis aequitas* si installasse il giuridico, inteso nelle sue varie implicazioni, che alludono alla considerazione della lettera e dello spirito della legge, degli obiettivi che si perseguono sia emanando che applicando norme. La prospettiva vichiana nel *De Ratione* è perciò sensibile, soprattutto, ed ispirata ad una netta storicità, che gli inibisce di irrigidire concetti, tipi ideali, se si preferisce: se, come aveva suggerito Betti, le permanenze vichiane, le sue leggi di tendenza, ricordano gli idealtipi weberiani, bisogna però insistere su ciò, che l'interesse di Vico per il tipico riguarda non la storia ma certi aspetti dell'umana natura. E' una prospettiva, altresì, da cui traspare un vivo interesse dell'autore per il suo mondo, per i problemi che lo travagliavano. Direi eccessiva la tesi di Giarrizzo, secondo cui "*Vico sembra propendere per l'urgenza di una codificazione, che tuttavia non gli riesce*

⁴³ G. CRIFO', *op.ult.cit.*, pp. 2083 s.

⁴⁴ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, p. 194.

⁴⁵ V. A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole*, cit., pp. 33 ss., che ipotizza l'influenza baconiana sulla proposta di Vico.

facile concepire sotto il profilo della aequitas"⁴⁶. A Napoli, durante tutto il secolo XVIII, com'è noto, non ci fu "alcun riordinamento generale della legislazione ufficialmente sanzionato e che abbia avuto almeno la parvenza di un codice moderno"⁴⁷, ma il tema qui non può essere quello di leggere il Vico del *De Ratione* come travagliato dall'incertezza fra un esito illuminista e il richiamo di un antico *ordo iuris*. Piuttosto, egli diffida di soluzioni affidate interamente a criteri di pura razionalità, e il suo richiamo alle esigenze della valutazione prudente nelle cose civili lo sospinge verso ipotesi che adeguatamente bilancino interessi privati e pubblici, azione dei giudici e dei legislatori. Ma, più in profondità, Vico si avvide che avanzare queste ipotesi significava porre il problema della idoneità della classe dirigente ad incarnare il proprio ruolo e, al tempo stesso, indicò a coloro che avrebbero voluto rivestirlo, un obiettivo di fondo: la valutazione dell'equità civile, oltre che richiedere studio, dottrina, esperienza delle cose, moralità, deve perseguire l'obiettivo del *justum*, deve ispirarsi ai valori di fondo di un ordine giuridico e politico. Solo così essa potrà costituire, attraverso il suo esercizio concreto da parte di uomini di Stato, fattore di legittimazione del potere e di stabilità di un ordine. Ma la meditazione vichiana intorno a questi problemi non si arresterà con il *De nostri temporis studiorum ratione*.

3. *Conflitto sociale e dialettica fra le equità nel Diritto universale*. – Il capitolo XVIII della *pars posterior* del *De constantia iurisprudientis* (quest'ultima, a sua volta, seconda parte del *De universi iuris uno principio et fine uno, Diritto universale*) intitolata *De constantia philologiae*, opera che, uscita alle stampe nel 1721, precede di soli quattro anni la prima *Scienza nuova*, avvia tutta un'articolata serie di analisi della storia romana, che danno una profondità di esplorazione sociale alle tesi di Vico prima sconosciuta e che troverà ancora ulteriore compimento con le *Scienze nuove*. Basterà, a questo proposito, ricordare, per esempio, che è con quest'opera che Vico,

⁴⁶ G. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, cit., p. 81.

⁴⁷ R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione carolino*, in ID., *Arcana iuris*, cit., p. 29.

partendo dai tempi oscuri, avvia un'indagine sugli *elementa historiae*: "Igitur haec, non verbo, sed re ipsa, quae sint historiae elementa statuimus"⁴⁸, un'indagine che prende le mosse, come detto, dal tempo oscuro, che si spinge indietro, verso un *nascimento* delle cose umane, che indaga sull'origine delle parole, delle religioni e del sentimento del sacro, della preghiera, del rapporto umano con la natura che lo avvolge; che cerca il *nascimento* delle prime istituzioni umane nei rapporti matrimoniali e filiali, nell'istinto di dominio sulle cose e nelle necessità legate allo scambio e nelle manifestazioni del conflitto fra uomini⁴⁹.

Poi, nella seconda epoca dei tempi oscuri, dopo che coloro che si erano sottratti all'erramento ferino nella *ingens sylva* e che "sub theocratia his moribus vivebant...certis haerent sedibus"⁵⁰, avevano iniziato a coltivare la terra – sottraendola alle foreste che incendiavano, dopo aver scoperto il fuoco – comincia a delinearsi il profilo di una società di *optimi*. Erano uomini temperati, poiché "uxores et certas unas et perpetuas sibi habebant"; prudenti, che sceglievano moglie e luoghi dove vivere seguendo il consiglio della divinità; forti, "qui agros domuere coltura", e giusti, "qui mortuos terrae redderent", ciò che "prima iustitia in terra fuit"⁵¹.

La fortezza degli ottimi, dapprima mostrata nel dissodare i campi, si manifestò poi nel proteggere i più deboli dai violenti, che ancora conducevano vita randagia. Per sottrarsi alla brutalità di questi, i *miseri, infirmiores*, si rifugiavano nelle are degli ottimi⁵². Gli ottimi, o ottimati, iniziarono a convivere con genti a loro soggette e "lege potentiae a natura meliore dictata, ius agrorum optimum seu fortissimum condidere.

⁴⁸ G. B. VICO, *De Constantia Iurisprudentis, pars posterior*, XVIII, 5, p. 410. E' stato acutamente notato da A. MASULLO, *La libertà e le occasioni*, Milano, 2011, pp. 18 e 45 s., che, in Vico, "la socialità non è un dato naturale, incorporato dell'uomo, ma un suo acquisto mentale...non consiste nella coappartenenza biologica ma dipende dalla consapevolezza della coappartenenza", e perciò l'essere umano non è "assolutamente determinato dalle forze esterne...né si determina da sé arbitrariamente, ma la sua determinazione è ogni volta la sua risposta alle 'occasioni' che il mondo bene o male offre".

⁴⁹ Sembra svalutare questo grande interesse di Vico per il *nascimento* L. BUFFONI, *Vico tra iurisditio e juris-dictio (tra legislazione e giurisdizione)*, cit., p. 597: "Ha l'assillo, l'idolo, tipicamente scolastici, delle origini, della genealogia e, quindi, del fondamento delle cose e delle parole". Sulla dimensione sociale dell'indagine genetica di Vico v. N. BADALONI, *Introduzione*, in G. B. VICO, *Opere filosofiche*, cit., pp. XXXIV ss.; ID., *Introduzione*, in G. B. VICO, *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 1971, pp. XL s.

⁵⁰ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, XXI, 1, p. 450.

⁵¹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, XXI, 3, pp. 450 s.

⁵² G. B. VICO, *op.ult.cit.*, XXI, 5, p. 451 e 25, p. 460.

*Quod postea, romana civitate constituta, ius civile a Romulo – in divos relato appellatoque Quirino – consecratum et ‘ius romanorum quiritorium’ dictum est*⁵³.

Il primo formarsi di un'esperienza giuridica romana, come già si è visto nel *De Ratione*, è espressione delle relazioni sociali che si instaurano fra ottimati e *infirmi, clientes*⁵⁴ che, per aver chiesto rifugio presso i forti, “*aequum erat ut recepti agris adsignatis sibi ad sustentandam vitam, quam salvam cupierant, contenti essent*”⁵⁵, e nacque così la prima legge agraria. Lo stesso Vico rinvia, a proposito di questa, al capitolo CXXVII del *De uno*⁵⁶, ma è nel precedente CIV⁵⁷ che sono tratteggiati i primi rapporti fra ottimati e *clientes*, descritti i primi soprusi, il nascere dello *ius nexi*, crudelmente esercitato dai *patres* nei confronti delle plebi. Di qui, perciò, le prime ribellioni, il primo manifestarsi di conflitti sociali, da cui nacque la *prima lex civilis agraria*⁵⁸, una legge costituzionale, potremmo dire, perché fondativa di un rapporto costitutivo dell'ordine politico e giuridico e, proprio per questo, elemento di legittimazione del potere, una legge che permise ai *clientes*, dietro pagamento di un censo o tributo, di poter coltivare per sé i campi loro assegnati.

Insomma, il sorgere e l'affermarsi, poi le trasformazioni di un ordine giuridico a Roma sono immersi in tutta una trama di relazioni sociali dove il conflitto è protagonista, insieme però al tentativo ripetuto di ricerca di fattori di stabilità dell'ordine, insidiato dal conflitto. Così, dalla prima si passò alla *agraria posterior*, ma Vico colloca queste vicende in una trama fittissima e sinuosa di miti, riti, lingue

⁵³ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, XXI, 21, p. 458, cfr. *De uno*, XCV (potere del più forte, Brenno, p. 89); CIV (appaiono le clientele, ecc., pp. 95 ss.); CXXVIII (sul rapporto fra diritto *ius optimum* e diritto delle genti, pp. 118 s.)

⁵⁴ *Clients unde?*: G. B. VICO, *De Constantia Iurisprudentis, pars posterior*, XXI, 36, p. 465.

⁵⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, XXI, 32, p. 464.

⁵⁶ G. B. VICO, *De uno*, CXXVII, pp. 116 s.

⁵⁷ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CIV, pp. 95 ss., ma v. spec. CIV, 12 ss., pp. 98 ss. Da notare che in questo capitolo CIV, 3 (p. 95) Vico, tornando su quanto aveva scritto già nel *Proloquio* dell'opera (§ 3 ss., pp. 26 ss.) contestava l'errore secondo cui i primi governi furono monarchici (e non repubbliche aristocratiche) e che i soli fondamenti di quelle società furono le famiglie (e non anche le clientele). Questi errori, scriveva Vico, enunciando un principio fondamentale della sua storiografia, derivarono dalla *distractio* fra filosofia e filologia, “*ex qua factum ut historia nondum sua hactenus haberet principia, quae non alia sane forent quam res gestae temporis obscuri*”.

⁵⁸ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CXXVII, pp. 116 s.

in trasformazione, istituzioni, costumi, leggi, giurisprudenze, formazioni politiche, popoli, dottrine, religioni.

Ora, nel passaggio dal *De Ratione* al *Diritto universale*, che ne è dell'*aequitas naturalis* e della *civilis*? All'equità naturale è intitolato il capitolo CLXXXIX del *De uno*: "*Eiusque iurisprudentiae regula aeterna est aequitas naturalis, quae multa contra communes iuris regulas recipit et admittit ac iuris civilis rigores temperat*"⁵⁹. La *naturalis aequitas* è subito contrapposta al diritto stretto, come suo fattore di temperamento, e il suo esercizio presuppone l'*honestas*, poiché essa è applicazione, nel concreto delle situazioni, di una regola di parità, eguaglianza fra esseri umani. La sua natura benigna si manifesta in specie nei confronti di un rigore di legge, che altro non è che un'*aequitas civilis iniusta*. È stato in effetti acutamente osservato che, con il *Diritto universale*, le sorti dell'*aequitas naturalis* e dell'*aequitas civilis* – che nel *De Ratione* apparivano collegate, nel confluire della prima nella seconda – si separano, appare fra loro un solco più rigido⁶⁰, e la prima sembra "*tener conto unicamente della civilis utilitas*"⁶¹. A sua volta, l'*aequitas civilis*, come visto, sembra aver perso un suo ruolo propulsore di un ordine politico e giuridico e pare confinata in una dimensione deteriore, *impium praesidium*, come confermato dalla *definitio* del capitolo CLXXIX⁶².

Vico arriva a contrapporre l'equità civile al regolo lesbio, essa è "*regulae ferreae similis*", ma lo è perché espressione della rigida giurisprudenza degli antichi, già considerata nel *De Ratione*, una giurisprudenza che è dominata dai soli interessi degli ottimati: "*Et ob id ipsum romani patricii iurisprudentiam rigidam principio et diu in republica libera, ut in optimatum republica, qualis spartana fuit, ex utilitate civili excoluere*"⁶³. Il *justum* della *res publica* dei patrizi sembra qui lasciare il passo ad un'analisi più orientata a cogliere le contraddizioni sociali ed economiche di un ordine fondato sullo sfruttamento. L'equità civile si lega a questa analisi, diventa

⁵⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXXIX, pp. 219 s.

⁶⁰ G. CRIFO', *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, cit., pp. 2074 ss.

⁶¹ G. CRIFO', *op.ult.cit.*, p. 2074.

⁶² G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXIX, p. 198: "*Atque haec est aequitas civilis, qua Iustinianus in Novellis dicit niti usucapiones, et 'impium praesidium' eleganter appellat, quam itali elegantiori phrasi vertunt 'ragion di Stato'*".

⁶³ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXVII, 1, p. 197.

schema rigido, rispetto rigoroso di formule, che nasconde tuttavia il trattamento iniquo: “Unde in caussis quammultis, quae ius postulabant, leges surdae erant et ius iners feriebatur: contra, quamplurimis, quae ius recusabant, leges obtrudebantur et ius aderat importunum”⁶⁴. Quando la repubblica da aristocratica si fa popolare, per effetto della pressione plebea, l’azione dei pretori romani dà origine ad una *benigna iurisprudencia*, espressione di una *naturalis ratio*, non *civilis*. Questi cambiamenti si perfezionano *sub principatu*, “Quae – non rigida et rudis ut spartana, non sinuosa et benigna ut atheniensis, sed elegans et gravis, totam ad honestatem composita, in singulis caussis propria aequitatis naturalis momenta expendens – nullas formulas verborum sed formulam mentis, non certum sed verum, non aequum civile sed aequum naturale sive aequum aeternum bonum, utile in quibusvis caussis aequale”⁶⁵.

L’equità civile – è ancora Crifò a sottolinearlo⁶⁶ – mantiene tuttavia il suo carattere arcano e la plebe, che è consapevole delle conseguenze dell’equità naturale, resta “*aequitatis civilis imperita*”⁶⁷. I patrizi fondarono un ordine giuridico tutto formale, o per dir meglio formalista, “*cuius forma est custodia iuris*”⁶⁸, un ordine prestato ad esclusivo interesse dei fondatori, nel quale la *civilis ratio*, l’*aequitas civilis*, vuole attenersi ad una prospettiva di pura conservazione⁶⁹. Ora, non può sorprendere questo ridimensionamento dell’equità civile, se il suo profilo deve ridursi a mero *instrumentum regni*: essa assume tratti negativi in corrispondenza al sostegno che presta ad un regime ingiusto, oppressivo. In questo ordine di idee, essa non può, in sé, esprimere il *justum* di un ordine, poiché è invece preordinata a perpetuarne i tratti iniqui, che ne provocheranno, infine, la dissoluzione.

Con tutto ciò, non può dirsi che, dal suo canto, l’equità naturale, lasciata libera da ogni collegamento con la civile, e anzi contrapposta ad una sua versione empia, dia solo buona prova di sé. Anche nel *Diritto universale*, come già nel *De Ratione*, è

⁶⁴ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXVII, 2, p. 198.

⁶⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXXVII, 10, pp. 218 s.

⁶⁶ G. CRIFO’, *op.ult.cit.*, p. 2075.

⁶⁷ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CLXXXVII, 1, p. 215; cfr. CXCI, 1, p. 220: “*multitudo aequitatem naturalem tantum intelligit*”, e CXCIII, 3, p. 223: “*Respublica mere libera tota ex ordine naturali est, quia multitudo, quae ibi regnat, solam aequitatem naturalem intelligit*”.

⁶⁸ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CXCI, 3, p. 221.

⁶⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CXCIII, 4, p. 224.

segnalato, per esempio, l'abbinamento nocivo fra l'affermazione storica di una repubblica popolare, in cui è esteso il margine concesso all'equità naturale, e l'inflazione legislativa. Infatti, "*aequitas naturalis pro singulis caussarum meritis aestimatur, et caussae pro circumstantiarum infinito numero semper sunt aliae, et populus liber quicquid vult per leges iubet, – in republica libera legibus, et quidem innumeris, vivitur*"⁷⁰. Anche nel *De uno*, come già nell'orazione sul metodo degli studi, appare la critica vichiana di un ordine giuridico in cui la confusione dei ruoli fra legislazione e giurisdizione, l'anarchia istituzionale, il prevalere degli interessi privati su quelli pubblici, conduce verso una crisi profonda dei rapporti sociali e verso la dissoluzione delle condizioni di legittimazione dell'ordine stesso.

A ben riflettere, non siamo affatto al cospetto, perciò, di uno schema rigido che contrappone le due equità e, del resto, la stessa equità civile non è forse irrevocabilmente delineata in un profilo solo deterioro. In fondo, tutto dipende dalla variabilità delle condizioni storiche e dall'azione delle forze sociali. Così, nella quarta epoca del tempo oscuro, secondo Vico è l'azione dei patrizi che corrompe l'ordine: infatti "*extra ordinem quisque, impotenter se gerere cum plebe optimates coeperunt, tot minuti extitere tyranni*"⁷¹. La crisi, è stato notato, "*insorge da abusi signorili*"⁷², e di nuovo qui appare un tratto distintamente antifeudale della sensibilità politica di Vico, che proviene certo dalla sua esperienza attuale, dalla valutazione del suo mondo.

Si può forse aggiungere che il maggiore investimento, che traspare nel *Diritto universale*, sull'equità naturale, è probabilmente da attribuirsi ancora al ruolo che si vorrebbe affidato al giurista-prudente, un ruolo che dovrebbe indirizzarsi nel cercare, per dir così, il *justum* nell'*aequum*, cioè nell'esercitare con la necessaria moderazione l'equità naturale, così da non dar adito ai suoi eccessi, o a ridurne l'impatto sull'ordine civile. Per esempio, contribuendo ad un contenimento della legislazione minuta, combattendo la moltiplicazione degli stili di giudizio dei

⁷⁰ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, CXCI, 1, p. 221, ma v. anche *Notae in Librum priorem*, n. 25, pp. 605 s.

⁷¹ G. B. VICO, *De Constantia Iurisprudientis, pars posterior*, XXV, 1, p. 502. Per una rigida contrapposizione fra equità civile e naturale, "*termini ideali del movimento storico dell'istituzione di governo*", v. A. R. CAPONIGRI, *Tempo e idea. La teoria della storia in Giambattista Vico*, cit., p. 321.

⁷² G. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, cit., p. 120.

singoli tribunali, accettando di motivare le sentenze, combattendo i fenomeni corruttivi e le disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria.

Del resto, come si diceva, l'equità civile può anche assumere di nuovo, benché non espressamente, la qualificazione di *giusta*, com'è stato notato ancora da Giuliano Crifò⁷³. In uno degli ultimi capitoli del *De uno Vico* riprendeva la riflessione sul ruolo, nell'impero, dei pretori, con i loro editti provinciali. Lo *ius civile*, che da quegli editti derivava, si trasformò nello *ius naturale gentium*, "*humanissimarum ius*", e l'azione dei principi, oltre le loro intenzioni e per effetto della provvidenza, si trasformò da distruzione delle libertà in ragion di Stato capace di attingere il vero⁷⁴. Ma una ragion di Stato capace di tanto non può che essere *giusta*, dotata di equilibrio, versata nell'apprezzare la natura delle cose, maturata dopo studio paziente ed ispirata dalla *prudentia*, che suggerisce valutazioni nel mondo del probabile, a cui appartiene l'azione umana. Ritorna dunque un'equità civile intesa in termini anche positivi, accanto ad altre sue modulazioni, e torna altresì la questione non solo di come, ma di chi possa maneggiarla, cioè la questione della classe dirigente: di nuovo, mi pare, le tendenziali leggi di struttura, di cui scriveva Betti a proposito della storia di Vico, sono leggi che non esprimono rigide permanenze nel mondo delle *res gestae*.

4. *Età, lingue, giurisprudenze: la dialettica fra equità naturale ed equità civile nella Scienza nuova.* – Con la *Scienza nuova* tutta questa materia assume una profondità ed un vigore straordinari. Si pensi alle pagine della *Spiegazione della dipintura dedicate alle origini delle repubbliche*, "*le quali nacquero al mondo di forma severissima aristocratica, nelle quali i plebei non avevano niuna parte di diritto civile*"⁷⁵. Si pensi, ancora, ai loro sviluppi civili e sociali, dalla tirannide di Tarquinio a Giunio Bruto, alla *lex Publilia*, con la quale "*Publilio Filone dittatore...dichiarò la repubblica romana esser divenuta popolare di stato*"; e poi alla *lex Poetelia*, "*la quale liberò affatto la plebe dal*

⁷³ G. CRIFO', *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, cit., pp. 2076 s.

⁷⁴ G. B. VICO, *De uno*, CCXVIII, 1, pp. 254 s.

⁷⁵ G. B. VICO, *Principi di Scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, cit., § 26, p. 434.

diritto feudale rustico del carcere privato, ch'avevano i nobili sopra i plebei debitori: sulle quali due leggi, che contengono i due maggiori punti della storia romana, non si è punto riflettuto né da' politici né da' giureconsulti né dagl'interpreti eruditi della romana ragione"⁷⁶, cioè del diritto romano. Sfogliando ancora poche pagine, assistiamo al trascorrere dei governi aristocratici in governi umani, prima popolari, poi – come conseguenza delle guerre civili promosse dalle “*fazioni de' potenti*” – monarchici, questi ultimi stabiliti “*con una legge regia naturale...con tal legge o più tosto costume naturale delle genti umane, vanno a ripararsi sotto le monarchie, ch'è l'altra spezie degli umani governi*”⁷⁷.

Nella varietà delle cose umane, dei popoli, delle lingue, dei costumi, ecc., ecco apparire qualcosa che davvero ricorda le tendenziali leggi di struttura di cui ha scritto Betti. Ma si tratta non tanto di una legge ma di un costume naturale delle genti umane, un aspetto della loro natura, da intendersi non come elemento razionalisticamente ricondotto ad uno *ius* naturale astratto, ma tutto interamente confisso nella storia, legato alle sue vicende, come un elemento che in essa torna ad accadere, con modalità, forme, svolgimenti che cambiano, sempre diversi, e tuttavia con qualcosa che appare comune.

Vico, sin dal *De constantia philologiae*, aveva però in animo qualcosa di molto più grande: *nova scientia tentatur* ⁷⁸, e una scienza nuova, imbastita già in quei primissimi anni venti del Settecento, appare infine nel 1725, e nel 1730 è data alle stampe una versione completamente rielaborata, con già le celebri degnità. Vico, com'è noto, continuerà a lavorare sul testo ancora per anni e la terza edizione uscirà solo alla fine del luglio 1744: egli era scomparso il dieci gennaio di quell'anno. Alcuni fondamentali caposaldi erano già stati messi a fuoco con il *De constantia*: è sufficiente leggere il § 1 del *Caput I*, del *De constantia philologiae*: “*Est enim philologia sermonis studium et cura quae circa verba versatur eorumque tradit historiam, dum eorum origines et progressus enarrat, et sic per linguae aetates dispensat, ut eorundem teneat proprietates, traslationes et usus. Sed, cum rerum ideae quibusque verbis*

⁷⁶ G. B. VICO, *ibidem*.

⁷⁷ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 29, pp. 436 s.

⁷⁸ G. B. VICO, *De Constantia Iurisprudientis, pars posterior*, I, p. 308 (titolo).

appictae sint, ad philologiam in primis spectat tenere rerum historiam"⁷⁹. Il grande tema della storia mette di fronte ad una materia forse ancor più vasta, quella del rapporto fra le parole e le cose, fra le origini, le proprietà, gli usi e le modificazioni delle lingue e delle cose, e a queste ultime, alle loro vicende, deve rivolgersi, prima di tutto, la filologia. Così, *"historia autem est temporum testis"*⁸⁰.

Da questa meditazione proviene la scienza nuova ed è da qui che nascono le celebri *discoverte* vichiane, è per questo che, meditando la comune natura delle nazioni, Vico esplora le *"tre sorte di natura e di governi"*, le *"tre spezie di lingue"*: la prima, geroglifica, *"muta per cenni o corpi ch'avessero naturali rapporti all'idee ch'essi volevan significare"*; la seconda, simbolica, *"per imprese eroiche, o sia per simiglianze, comparazioni, immagini, metafore e naturali descrizioni"*; la terza, pistolare o volgare, *"per voci convenute da' popoli"*. Una lingua, quest'ultima, che permise ai popoli di dar *"sensi alle leggi, a' quali debbano stare con la plebe anco i nobili"*, cosicché, *"portate le leggi in lingue volgari, la scienza delle leggi esce di mano a' nobili"*, anche se questi ne conservarono *"una lingua segreta...ch'è la ragion natural dell'arcano delle leggi appo i patrizi romani, finché vi surse la libertà popolare"*⁸¹. Alle tre lingue corrispondono le tre età, degli dei, degli eroi e degli uomini, e alle tre lingue ed età, finalmente, tre giurisprudenze. La prima fu una *"teologia mistica"*⁸², si legò all'interpretazione degli oracoli, cioè ad un sapere arcano così spesso frainteso dagli eruditi, che supposero,

⁷⁹ G. B. VICO, *op.loc.ult.cit.*

⁸⁰ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, I, 5, p. 312. Ha richiamato attenzione sul rapporto storia-filologia P. PIOVANI, *Pensiero e società in Vico*, in ID., *Invito a Vico*, cit., pp. 65 ss.: *"Vico guarda con esemplare costanza alla filologia come alla sola forma di conoscenza capace di cogliere da vicino le nature nel loro irripetibile formarsi, quindi nel segreto della loro essenza costitutiva. La filologia è la vera garante della scientificità raggiunta ormai dalla storia: essa non è una superficiale scienza di parole, ma osservata nel significato suo centrale, è, per eccellenza, una sostanziosa scienza dei fatti, da capire in quel loro individuale svilupparsi che è il solo essere dinamicamente conoscibile dalla filosofia nuova"* (p. 66).

⁸¹ G. B. VICO, *Principi di Scienza nuova*, cit., § 32, p. 439. Irrigidisce concettualmente, mi sembra, questa analisi vichiana A. C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, in BCSV, XII-XIII, 1982, pp. 23 ss. Nello sforzo costante di mettere in chiaro ciò che in Vico è oscuro, 'T Hart scrive di *"una dottrina vichiana del diritto come strumento di lotta sociale"* (p. 26). Ma, in Vico, il diritto è questo ma anche molto più di questo. E' strumento, certamente, ma anche forma di vita con suoi valori, come le lingue, i miti, i costumi, le religioni. Sfugge poi, probabilmente, a 'T Hart il rapporto, delineato in queste righe da Vico, fra lingua volgare in cui si esprime la scienza delle leggi e lingua arcana, che resta prerogativa dei nobili, rapporto di cui si dirà subito nel testo, a proposito dell'equità civile. Sulla scienza delle leggi che *"resta arcano possesso dei nobili"* v. G. GIARRIZZO, *Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone, Muratori*, cit., p. 23.

⁸² G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 37, p. 442.

per la *boria de' dotti*⁸³, che fosse *sapienza riposta*, concettuale, quando era invece *sapienza volgare*, sapere immediato e privo di riflessione, legato alle immagini e non ai concetti. Una giurisprudenza che *"estimava il giusto dalla sola solennità delle divine cerimonie; onde venne a' romani tanta superstizione degli atti legittimi"*⁸⁴, retaggio questo che si mantenne nella seconda giurisprudenza, che fu *eroica*, *"tutta scrupolosità di parole...la quale guardava quella che da' giureconsulti romani fu detta 'aequitas civilis' e noi diciamo 'ragion di Stato'"*⁸⁵.

Ritroviamo qui l'*aequitas civilis* e un ordine di idee ormai familiare, dal *De Ratione* al *Diritto universale*, ora alla *Scienza nuova*. Già trattando della lingua volgare, o pistolare, come s'è visto, Vico scriveva che con essa cade un fattore cruciale di inclusione del giuridico nell'esoterico: non è più necessario un potere visionario, o un'iniziazione misterica alle pratiche della divinazione, per la scienza delle leggi. Eppure qualcosa indugia nell'arcano, continua a sfuggire ai più, è una lingua segreta, che tale resta, in tempi diversi, per ragioni diverse. Nei tempi eroici, che corrispondono a quelli della repubblica aristocratica romana, essa è arcana e rozza insieme, propria di uomini di *"corte idee"*, di un gruppo ristretto di individui che *"estimarono appartenersi loro naturalmente quello diritto, ch'era ciò, quanto e quale si fusse con le parole spiegato; come pur tuttavia si può osservare ne' contadini ed altri uomini rozzi, i quali, in contese di parole e di sentimenti, ostinatamente dicono la lor ragione star per essi nelle parole"*⁸⁶. Leggi e formule delle *actiones* restano ancora nella sola disponibilità dei patrizi, che agivano nel rispetto di esse per la convinzione che osservarle fosse loro *"sommo privato interesse"*, come soli cittadini di quelle patrie, veri monarchi delle loro famiglie, spietati per come *"trattavano gl'infelici plebei"*. Fu opera della *divina provvidenza* se questi *"vizi privati"*, coltivati da uomini le cui menti *"essendo particolarissime, non potevano naturalmente intendere ben comune"*⁸⁷,

⁸³ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, IV degnità, § 127-28, pp. 495 s.

⁸⁴ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 938, p. 868, cfr. anche la *"seconda spezie"* di giudizi, tutti *"ordinari"*, perché strettamente legati ad una *"somma scrupolosità di parole"*, con *"formole consagrate, che non si possono d'una letteruccia alterare"*, il *"diritto naturale delle genti eroiche"* (§ 965, p. 884).

⁸⁵ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 38, p. 442.

⁸⁶ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 38, p. 443.

⁸⁷ G. B. VICO, *op.loc.ult.cit.*

riuscirono ad essere anche virtù pubbliche, a trasformarsi in azione eroiche a difesa della patria e perciò di interessi della repubblica.

Tutta questa impostazione è confermata nel quarto libro dell'opera dove, a proposito dei governi eroici, governi "d'ottimati", si dice che in essi "tutte le ragioni civili erano chiuse dentro gli ordini regnanti de' medesimi eroi, ed a' plebei, come riputati d'origine bestiale, si permettevano i soli usi della vita e della natural libertà"⁸⁸. Nell'epoca dei governi eroici la giurisprudenza è tutta legata ad un "cautelarsi con certe proprie parole" e a questo criterio si attenevano i giureconsulti, sia che difendessero in giudizio, sia che esprimessero pareri, circostanziando con precisione i fatti e facendo sì che "le formule dell'azioni vi cadessero sopra a livello". Così avvenne di nuovo, nei tempi barbari ritornati, ove "tutta la riputazion de' dottori era in truovar cautele d'intorno a' contratti o ultime volontà"⁸⁹. L'ordine giuridico di quest'epoca, che si lega alla sua struttura politico-costituzionale, si esprime con la ragion di Stato, con l'equità civile, che, nei tempi eroici, era "scrupolosissima delle parole con le quali parlavan le leggi; e, con osservarne superstiziosamente le lor parole, facevano camminare le leggi diritto per tutti i fatti, anco dov'esse leggi riuscissero severe, dure, crudeli"⁹⁰. Ma una civile equità non è propria solo dei tempi eroici e crudeli della giurisprudenza rozza, formalista, e qui, come scrive Vico, "nasce un problema, che sembra assai difficile a solversi"⁹¹. Vico torna ad avvalersi dell'autorità di Ulpiano, il quale, per i suoi tempi illuminati, non arcaici e rozzi, scrive che di equità civile "s'intendono soli e pochi pratici di governo"⁹².

⁸⁸ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 926, p. 863.

⁸⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 939, pp. 868 s.

⁹⁰ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 950, p. 874, ma si v. altresì la degnità CIX, secondo cui "Gli uomini di corte idee stimano diritto quanto si è spiegato con le parole" (§ 319, p. 538).

⁹¹ G. B. VICO, *ibidem*.

⁹² G. B. VICO, *ibidem*, ma anche § 949, pp. 873 s., con riferimento alle degnità CIX, CX e CXI. La prima, per cui "Gli uomini di corte idee stimano diritto quanto si è spiegato con le parole" (§319, p. 538); la seconda che riporta "la diffinizione ch'Ulpiano assegna dell'equità civile: ch'ella è 'probabilis quaedam ratio, non omnibus hominibus naturaliter cognita (com'è l'equità naturale), sed paucis tantum, qui, prudentia, usu, doctrina praediti, didicerunt quae ad societatis humanae conservationem sunt necessaria'. La quale in bell'italiano si chiama 'ragion di Stato'" (§ 320, p. 538); la terza, per la quale "Il certo delle leggi è un'oscurezza della ragione unicamente sostenuta dall'autorità", un "principio di ragion stretta, della quale è regola l'equità civile, al cui certo, o sia alla determinata particolarità delle cui parole, i barbari, d'idee particolari, naturalmente s'acquetano, e tale stimano il diritto che lor si debba" (§ 321-22, p. 539).

Il fatto è che, come già nel *De Ratione* e nel *Diritto universale*, e anzi con maggior estensione, vigore, profondità di penetrazione che in quelle opere, così nella *Scienza nuova* l'equità civile è parola che descrive situazioni diverse, per tempi distinti. Nell'età eroica, simbolica, essa corrisponde ad una mentalità ancora molto rozza, primitiva, è mera espressione degli interessi dei patrizi, si manifesta in un'esperienza giuridica arcana, prerogativa dei soli ottimati, tutta concentrata sulle parole e sulle formule. Essa riesce, peraltro, per virtù della *divina provvidenza*, ad incarnare anche virtù pubbliche. Nei tempi umani, della lingua pistolare, la situazione cambia in profondità, prima di tutto perché la *civilis aequitas* coesiste con un quadro sociale profondamente mutato, per esempio come ai tempi di Vico. Così, "son oggi gli uomini naturalmente portati ad attendere all'ultime circostanze de' fatti, le quali agguagliano le loro private utilità". Essi sono, come già sappiamo, in grado di apprezzare l'*aequitas naturalis*, "della quale sola è capace la moltitudine", attenta a considerare "gli ultimi a sé appartenenti motivi del giusto, che meritano le cause nell'individuali loro spezie de' fatti". Ma solo "pochi sapienti di Stato" sono in grado, nelle monarchie, di "consigliare con equità civile le pubbliche emergenze ne' gabinetti"⁹³. Questi *sapienti* non sono più giureconsulti o, se lo sono, il loro ambiente di lavoro è ormai il gabinetto del sovrano: il ceto togato, quando esercita funzione di giudice, non amministra equità civile. Dovrebbe invece condurre la *terza spezie* di giudizi, quelli umani, concentrati sull'equità naturale e che "sono tutti straordinari, ne' quali signoreggia la verità d'essi fatti, a' quali, secondo i dettami della coscienza, soccorrono ad ogni uopo benignamente le leggi in tutto ciò che domanda essa uguale utilità delle cause"⁹⁴. Questa *terza spezie*, contrapposta alla seconda, è di giudizi straordinari, invece che ordinari. Ordinari, come s'è detto⁹⁵, questi ultimi, perché compressi in formule e in un rigoroso rispetto della lettera; straordinari i primi, perché liberati dal feticcio formalistico del diritto stretto ed imperniati sulla aderenza alla "verità d'essi fatti". Vorrei concludere ancora tornando sull'elemento di continuità che si dipana lungo le opere vichiane, e che pervade la storicità delle espressioni esaminate, equità

⁹³ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 951, p. 875.

⁹⁴ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 974, p. 889.

⁹⁵ V. *supra*, n. 232.

naturale e civile. Di tale elemento Vico è profondamente consapevole e lo scriverà a chiare lettere nel terzo capitolo della sezione nona, libro IV: “*Le cose qui ragionate d’intorno alle tre spezie della ragione posson esser i fondamenti che stabiliscono la storia del diritto romano. Perché i governi debbon esser conformi alla natura degli uomini governati*”⁹⁶, come stabilito con la Dignità LXIX, cui si collegano le precedenti, LXIV-LXVIII⁹⁷. Questo elemento di continuità che Vico rintraccia nella storia del mondo sta nel *nascimento* delle cose: è la ricerca attorno a questo *nascimento* che permette a Vico di individuare, poi, le permanenze che si registrano nel tempo storico, dove pure ogni accadimento è variabile, contingente. Il *nascimento* investe la natura umana, tutti i variabili stati, condizioni, modificazioni che la riguardano, non però in astratto, ma nelle relazioni sociali cui gli esseri umani hanno dato vita⁹⁸. La storia ideal eterna ha rapporto con aspetti della natura umana, storici sempre, mutevoli, eppure non privi di *guise*, modalità, manifestazioni che denunciano tratti comuni.

Tutta la difficoltà di questa ricerca sta appunto in un ossimoro, nella indagine sull’individualità tipica, sulla differenza ricorrente. Dicevamo già, trattando questo tema del *nascimento* nel corso del primo paragrafo, che risiede qui il nocciolo della *historische Frage* vichiana. La storia delle idee umane non dovrebbe essere storia delle idee dei filosofi, ha il compito di superare la *boria de’ dotti* e di rivolgersi ad

⁹⁶ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 952, p. 876.

⁹⁷ Sulle dignità LXVII e LXVIII v. *supra*, § 1. Qui si vuole ricordare solo il tenore della fondamentale LXIV dignità: “*L’ordine dell’idee dee procedere secondo l’ordine delle cose*” (§ 238, p. 519), proposizione questa tutta compresa, nell’ordine di idee di Vico, del corso che fa la storia, a partire dalle altre proposizioni di apertura del *De constantia philologiae*, ricordate *supra*, § 8 e nn. 226-28.

⁹⁸ V. A. R. CAPONIGRI, *Tempo e idea. La teoria della storia in Giambattista Vico*, cit., p. 190: “*La spontaneità e la riflessione, il senso, la fantasia e la ragione non designano...i modi della coscienza umana in astratto, ma i principi di organizzazione e di coerenza nelle istituzioni sociali, nei complessi legami della comunità*”. Si v., soprattutto, la prima delle sette tesi con le quali, I. BERLIN, *Vico ed Herder. Due studi sulla storia delle idee*, cit., p. 22 ha inteso esprimere in sintesi il pensiero di Vico: “*La natura umana non è, come a lungo si è supposto, statica, inalterabile, o persino inalterata; essa non contiene neppure un nucleo centrale o essenza, che rimanga identica nel mutamento; gli sforzi degli uomini per capire il mondo in cui si trovano e per adattarlo ai loro bisogni fisici e spirituali, trasformano continuamente e il mondo e se stessi*”; ma si v. anche le pp. 64 ss., e l’affermazione per cui la natura umana è *nascimento* (p. 67), nonché le pp. 92 ss., dove si sottolinea che, per Vico, “*lo sviluppo della vita mentale degli uomini è...lo sviluppo della vita istituzionale della società*” (p. 93), e le pp. 110 ss. V. anche, dello stesso a., *Vico e l’ideale dell’illuminismo*, cit., pp. 184 s.

un'investigazione che cerchi l'insorgere, nella natura umana, di qualcosa come un desiderio, un interesse, un timore, un'aspirazione, una speranza. Questo insorgere accade, secondo Vico, "d'allora ch'i primi uomini cominciarono a umanamente pensare"⁹⁹, superato il *divagamento ferino*. Mi pare pertanto necessario prestare attenzione a questo aspetto costitutivo della storicità, per come la intende la *Scienza vichiana*: la ricerca intorno al tipico, alle leggi di struttura, a ciò che permane nel mondo umano, dovrebbe al contempo farsi costantemente attenta a registrare il variante, l'individuale, il differenziale, come appunto ci siamo sforzati di fare indagando sull'equità naturale e sull'equità civile.

Non direi, infine, che sia scomparsa, nella *Scienza nuova*, l'attenzione di Vico per il suo mondo. Certo, quattro anni dopo la pubblicazione della *Scienza* del 1730, ha termine anche la dominazione austriaca e inizia il regno dei Borbone. L'epoca 'eroica' di questo regno, grosso modo coincidente con i suoi primi dieci anni, si conclude con la morte di Vico. Furono anni in cui si cercò di intervenire sull'inflazione legislativa e si pensò ad un riordinamento delle strutture giudiziarie, ma il tentativo fu osteggiato non solo dalla nobiltà ma anche da larga parte del ceto ministeriale, e fallì, come fallirono anche altri ambiziosi progetti di riforma sociale ed economica¹⁰⁰.

Tuttavia, Vico aveva sempre ritenuto essenziale il ruolo delle giurisprudenze e, per le epoche umane, com'egli considerava la sua, una giurisprudenza acconcia avrebbe dovuto guardare "la verità d'essi fatti" e piegare "benignamente la ragion delle leggi a tutto ciò che richiede l'uguaglià delle cause"¹⁰¹. Una giurisprudenza, perciò, che non si fermasse al rispetto formale della lettera ma che sapesse cogliere, ricorrendo alla *naturalis aequitas*, il proprio, peculiare carattere dei fatti dedotti nel giudizio e maneggiare, nei loro confronti, non il regolo ferreo ma quello lesbio, tenendo in vista "l'uguaglià delle cause"¹⁰². I problemi non derivavano perciò dall'esercizio

⁹⁹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 347, p. 551.

¹⁰⁰ R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione carolino*, cit., pp. 34 ss.

¹⁰¹ G. B. VICO, *op.ult.cit.*, § 940, p. 869.

¹⁰² G. B. VICO, *ibidem*.

dell'equità naturale da parte dei tribunali ma da un mancato equilibrio fra questa e l'equità civile.

A Napoli la crisi del diritto comune, l'anarchia istituzionale e la connessa inflazione legislativa, la confusione dei ruoli fra politica e giurisdizione, lo smarrimento delle condizioni di certezza della legislazione¹⁰³, erano segnali di un disorientamento più profondo, che toccava i presupposti etici, politici, economici, culturali della società napoletana e del suo ordine giuridico, rendendo assai fragile la sua legittimazione. La prevalenza dell'equità naturale sull'equità civile segnava l'imporsi dell'*utilitas singulorum* sugli interessi pubblici e, correlativamente, l'inefficienza del ceto togato ad indossare le vesti di classe dirigente del regno. Un ordine giuridico entra in una fase di declino e forse di crisi irrevocabile se mancano risorse umane capaci non solo di mettere a fuoco la complessità dei problemi ma anche di offrire composizioni adeguate alle relazioni di potere ed ai delicati equilibri che costituiscono altrettanti punti nevralgici del medesimo ordine e rappresentano perciò essenziali fattori di legittimazione di un sistema politico-costituzionale. Di tutto questo Vico deve essere stato profondamente consapevole. Forse è possibile cogliere, nel graduale concentrarsi della sua attenzione sulla dimensione speculativa, filosofica – oltre che la naturale estrinsecazione del suo genio – anche una certa disillusione¹⁰⁴ sulle prospettive del Regno e sulle sorti del suo popolo.

¹⁰³ Molto importanti le riflessioni di A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole*, cit., pp. 23 ss.: “Se non viene rispettata la prima condizione della certezza della legge – ossia la sua generalità – risulta precaria la distinzione tra legislazione e giurisdizione: e viene meno la benefica dialettica tra ‘lex’ ed ‘interpretatio’, tra diritto stretto ed equità, tra regola ed eccezione. Un legislatore – come quello contemporaneo – che pretende di avere tante leggi quanti sono i casi – finiva per determinare il disordine delle istituzioni. La inflazione legislativa è dunque contro la legge della ragione; essa porta alla svalutazione della legge nel suo aspetto più generale; privilegiando la giustizia del caso singolo, si finisce per perdere di vista la unità del diritto, la utilità pubblica, e gli stessi principi del diritto” (p. 24).

¹⁰⁴ G. GIARRIZZO, *Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone, Muratori*, cit., p. 21, ha sostenuto che nel “Vico, come in tutti i grandi storici del Settecento, la polemica pirronistica ha però distrutto la fiducia nella stabilità d’un difficile equilibrio politico e sociale...la fiducia nella ragione si infrange contro la lezione delle cose, la storia è storia di errori, di illusioni, di piani falliti, storia della ragione sconfitta prima e più della ragione trionfante”. Nella storia di Vico, tuttavia, opera la divina provvidenza e inoltre, se manca una cieca fiducia nella ragione umana, essa è anche sfiducia nelle capacità della mente di cogliere un filo tragico nelle *res gestae*. In fondo, opporre la lezione delle cose alla fiducia nella ragione significa proprio confermare le doti di questa.

Due mesi dopo la pubblicazione della *Scienza nuova prima* Vico scriveva all'abate Esperti, tramite prezioso per far arrivare il libro fuori Napoli, a Roma e Venezia. Un passaggio della sua lettera sembra confermare non solo quella disillusione, ma anche l'ipotesi avanzata da Alessandro Giuliani, cioè che Vico fosse consapevole di una crisi dell'ordine giuridico napoletano sia per i suoi aspetti istituzionali e politico-costituzionali che per quelli, collegati ai primi, di ordine gnoseologico¹⁰⁵:
*“Ma oggi il mondo o fluttua ed ondeggia tra le tempeste mosse a’ costumi umani dal ‘caso’ di Epicuro, o è inchiodato e fisso alla ‘necessità’ del Cartesio; e così, o abbandonatosi alla cieca fortuna o lasciandosi strascinare dalla sorda necessità, poco se non pur nulla si cura con gli sforzi invitti di una elezion ragionevole di regolare l’una o di schivare, e ove non possa, almeno di temprar l’altra”*¹⁰⁶.

¹⁰⁵ A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole*, cit., p. 24: *“La crisi del diritto comune – secondo Vico – aveva motivazioni più profonde: alla anarchia istituzionale corrispondeva una anarchia gnoseologica, che aveva eliminato i presupposti stessi della possibilità di conoscenza del giuridico”*.

¹⁰⁶ G.B. VICO, *Lettera all'abate Esperti in Roma (primi del 1726)*, In ID., *Opere*, I, cit., p. 323.